

Tribunale civile di Bari, sezione Lavoro, provvedimento dell'11 dicembre 2008

Presidente Saracino

La ricorrente, docente di ruolo di educazione fisica, a tempo indeterminato, presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Bari per l'anno scolastico 2007/08 in seguito a trasferimento dall'Istituto Tecnico Romanazzi, istituto dove era stata insegnante di ruolo a partire dall'anno 1985/86, deduceva che con lettera prot. n. 3273/99 del 3 aprile 08, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico E. Fermi le aveva comunicato la perdita della propria cattedra, dovuta a nuova graduatoria di Istituto stilata a seguito della comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, invitandola a fare immediata domanda di trasferimento quale soprannumerario; che tale situazione si era determinata in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale con nota del 15.2.08 aveva adottato la Circolare Ministeriale n. 19 del 1.2.08 Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione; che pertanto la ricorrente era stata costretta a proporre domanda di trasferimento onde scongiurare l'eventualità che per la stagione scolastica 2008/09 si ritrovasse dopo 22 anni di insegnamento di ruolo senza una cattedra; che, nonostante le plurime preferenze indicate dall'istante nella domanda di trasferimento, in nessuno di tali istituti si è resa disponibile una cattedra; che con la Circolare Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 19 del 1.2.08 di trasmissione di una bozza di Decreto Interministeriale veniva indicato un nuovo e generalizzato criterio di formazione delle cattedre con riferimento all'insegnamento della Educazione Fisica nella scuola Secondaria di secondo grado; tale criterio prevedeva la costituzione delle cattedre in relazione alle classi e non più per squadre maschili e femminili con un minimo di 15 alunni; che con tale criterio di formazione delle classi comporta una riduzione di cattedre generalizzato ed ha comportato la perdita della cattedra dell'istante; che con ricorso veniva proposta innanzi al TAR Lazio istanza per l'annullamento del "C.M. 19/08 : schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2008/09" e di ogni altro atto susseguente, con richiesta di inibitoria; che con ordinanza n. 3372/08 del 3 luglio 08 il TAR Lazio in accoglimento della richiesta di inibitoria, ritenuto sussistente il fumus boni iuris, sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato; che, non avendo potuto conservare la cattedra per l'anno 2008/09, l'istante non era riuscita ad entrare nella graduatoria interna dell'istituto facendo così valere la sua anzianità.

Chiedeva quindi, accertata l'illegittimità della nuova graduatoria soprannumeraria dell'istituto Liceo E. Fermi poiché elaborata secondo le prescrizioni di un provvedimento illegittimo, la sua riammissione quale insegnante di ruolo nel liceo Scientifico E. Fermi.

Con provvedimento del 12.8.2008 il Giudice del lavoro di Bari, pur ritenendo sussistente il fumus boni iuris, rigettava il ricorso in ragione della mancanza del periculum in mora.

Il reclamante ha impugnato il provvedimento di cui sopra sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'illegittima sottrazione della cattedra le procura un danno imminente ed irreparabile.

Tale doglianza è fondata e deve essere accolta.

Ed invero, non v'è dubbio che la sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze di spostamento per tratta da i 20 fino ai 45 minuti, che la obbligano a prendere ogni giorno la propria autovettura e percorrere la tangenziale con i relativi rischi di una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità.

La ricorrente, infatti, abita in Bari alla Stradella Barone n. 6, distante poche centinaia di metri del liceo E. Fermi (raggiungibile a piedi), mentre la sede dell'istituto Majorana, dove ha dovuto prendere servizio la ricorrente, sita in Bari-Palese alla via S. Tramonte cioè alla periferia sud del quartiere San Paolo, non è raggiungibile a piedi, né è collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari.

A ciò aggiungasi che una cosa è l'insegnamento in un prestigioso Liceo della città, altro è l'insegnamento in un istituto professionale situato alla periferia di un quartiere, come il San Paolo, noto alle cronache per l'alto livello di criminalità e il degrado sociale.

Proprio in considerazione di tali ragioni non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "sradicamento" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio.

Ma non basta.

La reclamante ha anche addotti elementi rilevanti con riferimento agli ulteriori danni in termini di deterioramento delle condizioni psico-fisiche.

Già nel ricorso la R. aveva dedotto che la situazione lamentata le aveva provocato un forte senso di malessere e frustrazione, l'aggravarsi del quale ha portato ad un stato patologico ansioso per il quale la ricorrente è tuttora in cura (cfr. certificato medico della dott. A. D., depositato all'udienza del 7.8.08 e della Dott. F. G. depositato all'udienza del 17.11.2008).

Pertanto, sussiste il periculum in mora.

Quanto al fumus boni iuris, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso dal giudice di prime cure in merito alla verosimile sussistenza del diritto della R. ad essere riammessa in servizio nel liceo Fermi, stante la illegittimità della nuova graduatoria soprannumeraria in seguito alla sospensione dell'efficacia della C. M. del 2008 ad opera del Tar.

Peraltro, rispetto alla ritenuta sussistenza del fumus boni iuris da parte del giudice di prime cure, nulla hanno dedotto i reclamanti per contestare la parte motivazionale dell'ordinanza impugnata in merito a tale profilo.

Il reclamo va quindi accolto, con il conseguente ordine di immediata riammissione della R. come insegnante di ruolo nel Liceo Scientifico E. Fermi.

Le spese della doppia fase cautelare seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt 669 bis e ss. e l'art. 700 c.p.c., accoglie il reclamo proposto da R. L. in data 15.10.2008 avverso il provvedimento del Tribunale di Bari del 12.8.2008 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e del Liceo E. Fermi e, per l'effetto, ordina la immediata riammissione della R. come insegnante di ruolo nel Liceo Scientifico E. Fermi.

Condanna i reclamati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della doppia fase del giudizio, che liquida, per ciascuna fase, in complessive € 1100,00 (di cui € 650,00 per onorari).

Si comunichi alle parti.